

Al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana presidente@ars.sicilia.it

Ai presidenti dei gruppi parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana

Forza Italia on. Salvatore Pellegrino spellegrino@ars.sicilia.it

Partito democratico on Michele Catanzaro mcatanzaro@ars.sicilia.it

Fratelli d'Italia On Giorgio. Assenza gassenza@ars.sicilia.it

Movimento 5 stelle On. Antonio DeLuca adeluca@ars.sicilia.it

Partito autonomista On Roberto Di Maruro gdi mauro@ars.sicilia.it

Democrazia Cristina On . Carmelo Pace carmelo.pace@ars.sicilia.it

Lega Nord On Salvatore Geraci salvatore.geraci@ars.sicilia.it

Sud Chiama Nord On Cateno de Luca cateno.deluca@ars.sicilia.it

Gruppo Misto On. Gianfranco Miccichè gfmiccichè@ars.sicilia.it

**Al presidente della IV Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana On. On Giuseppe Carta
Commissione_IV@ars.sicilia.it**

E p.c. Al presidente della Regione Siciliana

Sen. Remato Schifani segreteria.presidente@regione.sicilia.it

Assessore Regionale all'Energia e ai servizi di Pubblica utilità

Francesco Colianni assessore.energia@regione.sicilia.it

Oggetto: Osservazioni, proposte emendative e contributi al Disegno di legge n. 1030/A Stralcio IV/A, già esitato dalla IV Commissione "Ambiente, Territorio e Mobilità", recante: *"Disposizioni in materia di transizione energetica, sistemi di accumulo, governo del territorio, tutela ambientale e interpretazione autentica. Modifiche a leggi regionali varie"*

Premessa

La presente nota tecnica si inserisce nell'attività di analisi e proposta che Legambiente Sicilia ha avviato in relazione al Disegno di legge n. 1030/A Stralcio IV/A, recante *"Disposizioni in materia di transizione energetica, sistemi di accumulo, governo del territorio, tutela ambientale e interpretazione autentica. Modifiche a leggi regionali varie"*, in vista della sua discussione presso l'Assemblea Regionale Siciliana.

L'iniziativa trae origine dalla mancata attivazione di un preventivo confronto con le associazioni ambientaliste e con i principali portatori di interesse e si colloca nel solco delle posizioni già espresse da Legambiente Sicilia attraverso il comunicato stampa del 21 maggio 2026 e il successivo appello del 27 maggio 2026, sottoscritto da numerose organizzazioni sociali, professionali e produttive (che si allega alla presente).

Pur avendo richiesto un approfondimento istruttorio e un rinvio della discussione al fine di consentire un confronto più ampio sui contenuti del provvedimento, si prende atto della

prosecuzione dell'iter legislativo e della possibilità di presentare emendamenti entro il termine fissato dall'Assemblea.

La presente memoria contiene pertanto osservazioni di carattere esclusivamente tecnico-giuridico e proposte emendative formulate con spirito costruttive (**ALLEGATO B – PROPOSTE EMENDATIVE AL DDL N. 1030/A STRALCIO IV/A** o, nell'ottica di contribuire al miglioramento del testo e di favorire il raggiungimento degli obiettivi regionali di transizione energetica, tutela del territorio e sviluppo sostenibile).

Relazione illustrativa

Articolo 1 – Osservazioni di carattere generale

Si rileva preliminarmente che il titolo dell'articolo 1 ("Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili") non appare pienamente coerente con l'oggetto originario della legge regionale n. 29 del 2015, recante "*Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche*".

La legge regionale n. 29/2015 è stata infatti concepita per individuare e disciplinare aree caratterizzate da particolari esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, mentre il disegno di legge in esame introduce disposizioni finalizzate all'individuazione di ulteriori aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

L'intervento proposto appare pertanto non pienamente coerente con l'impianto originario della normativa regionale. In particolare, l'inserimento del nuovo articolo 1-bis, rubricato "*Individuazione di aree idonee regionali all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili*", all'interno di una legge, quella del 2015, nata per individuare aree non idonee, all'installazione di impianti eolici, disciplina successivamente estesa agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, rischia di compromettere la chiarezza e la sistematicità del futuro quadro normativo regionale.

Si ritiene pertanto preferibile procedere mediante un autonomo disegno di legge organico di recepimento e attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, con particolare riferimento all'articolo 11-bis, comma 3, che demanda alle Regioni l'individuazione di ulteriori aree idonee, nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla normativa statale e degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili assegnati a ciascun territorio regionale.

Un intervento normativo organico consentirebbe una disciplina più coerente e sistematica della materia, garantendo maggiore certezza del diritto e un più efficace coordinamento con il quadro normativo nazionale.

A tal fine si suggerisce una possibile articolazione del futuro provvedimento nei seguenti titoli:

- **Titolo I** – Principi, finalità e obiettivi della disciplina regionale;
- **Titolo II** – Individuazione delle ulteriori aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, distinte per tipologia tecnologica e caratteristiche territoriali;

- **Titolo III** – Disposizioni finali, transitorie e di coordinamento normativo.

Nelle more di un intervento legislativo organico e considerata l'imminente discussione del disegno di legge, si formulano di seguito osservazioni puntuali e proposte emendative riferite ai singoli articoli del provvedimento.

Articolo 1 – Osservazioni sul comma 1 del nuovo articolo 1-bis

Il comma 1 del nuovo articolo 1-bis è finalizzato all'individuazione di ulteriori aree idonee regionali ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2024.

Dall'esame delle fattispecie individuate alle lettere da a) a d) emergono tuttavia alcune criticità sotto il profilo del coordinamento con la disciplina statale e dell'effettiva individuazione di aree ulteriori rispetto a quelle già considerate idonee ex lege.

In particolare tanto per la lettera a) **Siti di Interesse Nazionale (SIN) che per la lettera b) Aree industriali, commerciali, artigianali e aree di crisi industriale complessa** La disposizione appare sostanzialmente riprodotiva della normativa statale vigente.

La previsione regionale non individua pertanto ulteriori aree idonee rispetto a quelle già previste dalla normativa nazionale.

Anzi nel caso delle aree individuate alla lettera B) introduce inoltre una limitazione ulteriore, escludendo l'installazione di impianti eolici, con conseguente restringimento dell'ambito applicativo rispetto alla normativa statale

Con riferimento alla Lettera c) – Superfici e strutture del demanio e del patrimonio regionale.

Seppure la previsione appare astrattamente idonea a individuare una categoria ulteriore di aree, tuttavia, la concreta individuazione viene rinviata a un successivo Piano di intervento della Presidenza della Regione, senza definire criteri, contenuti minimi e termini per la sua adozione.

Si ritiene opportuno specificare nella norma i criteri di individuazione delle aree, le modalità procedurali e le tempistiche di approvazione, assicurando il coordinamento con il PTR e con il PEARS.

Con riferimento alla Lettera d) l'individuazione delle aree entro 500 metri dalle cabine primarie risulta coerente con gli obiettivi di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili e di ottimizzazione delle connessioni alla rete elettrica.

Permangono tuttavia alcuni profili di indeterminatezza, in quanto la disposizione non chiarisce se essa si riferisca a tutte le tecnologie o a specifiche categorie di impianti.

Si suggerisce di valutare l'inserimento di tali aree tra quelle destinate prioritariamente al Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri e marine ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 12 del DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190.

Nel complesso, la disposizione prevista dall'art.1 bis comma 1 non differenzia le aree idonee in funzione delle diverse tecnologie rinnovabili, né tiene conto delle specifiche esigenze localizzative di impianti fotovoltaici, agrivoltaici, eolici, offshore, a biomassa o di accumulo.

Inoltre, una parte rilevante dell'attività di individuazione delle aree viene rinviata a successivi atti amministrativi, senza termini certi e criteri definiti.

Si ritiene pertanto opportuno integrare il testo mediante l'individuazione diretta di ulteriori categorie di aree idonee.

A tal fine si propone nell'allegato B la relativa proposta emendativa

Articolo 1 – Osservazioni sul comma 3 del nuovo articolo 1-bis

La disciplina delle aree agricole idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili riveste un ruolo centrale nell'attuazione dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Per tale ragione, appare insufficiente che il disegno di legge affronti la materia esclusivamente attraverso un comma che si limita a richiamare il limite quantitativo dello 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU), già previsto dalla normativa statale.

L'individuazione delle ulteriori aree idonee in ambito agricolo costituisce infatti uno degli aspetti più rilevanti della pianificazione regionale della transizione energetica, richiedendo una disciplina organica che definisca criteri, modalità di computo e procedure di individuazione delle superfici interessate.

Tale esigenza risulta ancor più evidente alla luce degli effetti che i cambiamenti climatici stanno producendo sul sistema agricolo siciliano e mediterraneo. Le sperimentazioni attualmente in corso evidenziano come i sistemi agrivoltaici possano contribuire sia alla produzione di energia rinnovabile sia alla mitigazione degli effetti della siccità e delle alte temperature sulle colture agricole.

Si rileva inoltre che il decreto legislativo n. 190/2024 consente alle Regioni di definire le modalità di computo delle superfici agricole rilevanti ai fini dell'applicazione del limite massimo previsto dalla normativa nazionale. In assenza di una disciplina regionale puntuale, permane un margine di incertezza interpretativa circa l'inclusione o meno nel computo delle aree idonee ex lege che ricadano in contesti agricoli, quali, ad esempio, le fasce infrastrutturali o altre aree già considerate idonee dalla normativa statale.

Si propone pertanto l'introduzione di una specifica disciplina dedicata alle aree agricole ulteriormente idonee.

Articolo 1 – Osservazioni sul nuovo articolo 1-ter

Il nuovo articolo 1-ter introduce una priorità istruttoria per alcune specifiche tecnologie energetiche, tra cui geotermia, idroelettrico, agrivoltaico avanzato, idrogeno verde, biogas e biometano.

La disposizione, tuttavia, non individua criteri oggettivi sulla base dei quali attribuire tale priorità né chiarisce le modalità applicative della stessa.

Poiché tutte le tecnologie indicate vengono collocate sul medesimo piano, senza graduazioni o parametri di valutazione, la norma rischia di non produrre effetti concreti sull'ordine di trattazione delle istanze.

Inoltre, l'esclusione delle tecnologie eolica e fotovoltaica, che rappresentano attualmente le principali fonti di sviluppo della produzione rinnovabile regionale, potrebbe determinare effetti distorsivi sull'attività amministrativa e generare dubbi circa la coerenza della disposizione con gli obiettivi di accelerazione delle procedure autorizzative perseguiti dalla normativa nazionale.

Si suggerisce pertanto di valutare la soppressione della disposizione ovvero la sua riformulazione attraverso criteri oggettivi basati sul livello di maturità progettuale e innovazione e presenza di sistemi di accumulo.

Articolo 1 – Osservazioni sul nuovo articolo 1-quater

Il nuovo articolo 1-quater attribuisce ai comuni la verifica prevista dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 190/2024, con il supporto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura.

La disposizione non sembra tuttavia concorrere all'obiettivo principale perseguito dal nuovo articolo 1-bis, ossia l'individuazione di ulteriori aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Essa si limita infatti a precisare competenze amministrative già desumibili dal quadro normativo vigente, senza introdurre ulteriori criteri localizzativi o elementi utili alla definizione delle aree idonee.

Si suggerisce pertanto di valutarne il coordinamento sistematico con le restanti disposizioni del provvedimento, eventualmente collocandola in una diversa sezione dedicata alle competenze amministrative e ai controlli.

Articolo 2 – Osservazioni

L'articolo 2 introduce una disciplina autonoma in materia di sistemi di accumulo elettrochimico, distinguendosi dagli altri articoli del disegno di legge in quanto non modifica direttamente disposizioni regionali previgenti.

La norma prevede che i nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale siano dotati di sistemi di accumulo elettrochimico proporzionati alla potenza installata ovvero stipulino convenzioni con impianti di accumulo esistenti.

La finalità dichiarata è quella di favorire l'integrazione e la stabilizzazione del sistema elettrico. Tuttavia, tale materia risulta già oggetto di pianificazione e regolazione a livello nazionale attraverso gli strumenti di programmazione del fabbisogno di capacità di accumulo e dei meccanismi di mercato predisposti dal gestore della rete elettrica.

La disposizione introduce inoltre ulteriori condizioni autorizzative per gli impianti di accumulo (BESS), prevedendo l'assoggettamento a VIA oltre determinate soglie di potenza o capacità ovvero in presenza di specifici vincoli territoriali.

Nel complesso, la norma appare suscettibile di introdurre oneri aggiuntivi rispetto al quadro nazionale vigente, con possibili effetti di rallentamento delle procedure autorizzative.

Si suggerisce pertanto di valutare la soppressione della disposizione ovvero la sua riformulazione attraverso criteri oggettivi basati sul contributo dei singoli progetti al raggiungimento degli obiettivi energetici regionali

Conclusioni

Si rileva altresì l'assenza di una disciplina transitoria per i procedimenti già avviati, circostanza che potrebbe determinare criticità applicative e contenzioso in relazione ai progetti in corso di istruttori

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene opportuno procedere a un approfondimento istruttorio del disegno di legge, anche mediante l'attivazione di un confronto con i soggetti portatori di interesse e con le associazioni rappresentative del mondo ambientale, agricolo e produttivo.

La scrivente associazione rinnova pertanto la propria disponibilità a partecipare ad eventuali audizioni e tavoli tecnici che l'Assemblea Regionale Siciliana riterrà di promuovere nell'ambito dell'esame del provvedimento.

Nel ringraziare per l'attenzione riservata alle presenti osservazioni, si porgono distinti saluti.